

ANNO 2018 – 2019

La presente pubblicazione contiene:

Regolamento Generale Campionato provinciale Open 07 giocatori **che annulla e sostituisce le edizioni precedenti**

CALCIO - Regolamento Generale Campionati Open provinciali - 07 giocatori – “SEVEN LEAGUE”

LA COMMISSIONE PROVINCIALE CALCIO OPEN DEL C.S.I. di MANTOVA è contattabile alla e-mail calcio.com.adulti@csimantova.it e dal LUNEDI' al VENERDI' nei mesi da settembre a giugno dalle ORE 17,30 alle ORE 21,00 al seguente numero telefonico 335-1356416 .

SERVIZIO “S.O.S. ARBITRO”

Nel caso 20 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara l'arbitro ufficiale designato a dirigerla non fosse ancora presente al campo di gioco, le società possono contattare un delegato del gruppo arbitrale reperibile al seguente numero telefonico, attivato solo nelle fasce orarie in cui si svolge l'attività: 339/6619722 oppure 338/8039212

Il numero telefonico deve essere utilizzato esclusivamente per tale servizio; diversamente il delegato è autorizzato ad interrompere la comunicazione.

ARTICOLO 1

La Commissione Calcio CSI di Mantova indice ed organizza, per la corrente annata sportiva, il campionato provinciale, categoria Open a 07 calciatori, riservati ad atleti nati negli anni 2002 e precedenti. Sul modulo d'iscrizione la società dovrà indicare denominazione, nominativo del dirigente reperibile, recapiti telefonico, postale, di fax ed e-mail, colore delle maglie, campo di gioco e problematiche relative alla formulazione del calendario. La rappresentanza della società spetta ad ogni effetto al Presidente, che potrà rilasciare delega scritta ad altro tesserato della medesima, specificando l'ambito d'applicazione. Ogni variazione relativa a dati o conduzione della società deve essere prontamente comunicata alla C.S.P.C..

La presentazione del modulo d'iscrizione, completamente e correttamente compilato, e l'adempimento delle formalità burocratiche devono avvenire entro i termini stabiliti.

ARTICOLO 2

Costituisce condizione inderogabile per l'accettazione dell'iscrizione della società la disponibilità d'un campo di gioco ove disputare le partite in cui risulti prima nominata in calendario, la cui conformità venga attestata da un verbale d'omologazione rilasciato dalla F.I.G.C. o dal C.S.I.. La società prima nominata, anche se la gara fosse disputata su un campo diverso da quello di cui aveva dichiarato la disponibilità, dovrà accertarsi della sua disponibilità e dell'efficienza di spogliatoi ed attrezzature, garantendo della loro regolarità, efficienza e sicurezza. Essa sarà ritenuta oggettivamente responsabile nel caso in cui la gara non venisse disputata per indisponibilità o mancato approntamento del campo di gioco; la mancata concessione da parte del proprietario dell'impianto non potrà essere invocata come causa di forza maggiore. Il CSI non può sopperire all'indisponibilità, anche temporanea e/o sopraggiunta, dell'impianto.

ARTICOLO 3

In occasione dell'esecuzione dei tiri dal punto del calcio di rigore, dopo aver scelto la porta verso la quale saranno calciati e sorteggiato l'ordine in cui si inizierà a batterli, l'arbitro:

a – individuerà i giocatori abilitati al tiro, ossia solo quelli che prendevano parte al gioco al termine dei tempi supplementari. Se, per qualsiasi motivo, le squadre terminassero i supplementari con un numero differente di calciatori, il capitano della squadra in superiorità numerica comunicherà all'arbitro se intende eguagliare il numero dei giocatori abilitati a quello dell'altra squadra, specificando il numero di maglia del compagno escluso dalla battuta, oppure utilizzarli tutti

b - farà sostare nel cerchio centrale gli abilitati ad esclusione dei portieri e dell'incaricato al tiro. Il portiere compagno di chi esegue la battuta deve restare sul terreno di gioco, all'esterno dell'area di rigore in cui si eseguono i tiri, dove la linea dell'area di rigore interseca quella di porta

c – annovererà la sequenza, comunicatagli dal capitano, dei calciatori che eseguiranno i tiri
d - controllerà che i tiri di rigore vengano eseguiti alternativamente da ciascuna squadra e che ogni tiro venga effettuato da atleta differente, che potrà batterne un secondo solo dopo che tutti i compagni abilitati (portiere compreso) ne avranno calciato uno
e - farà battere alle squadre una prima serie di cinque rigori. Vincerà la squadra che al termine della serie avrà realizzato il maggior numero di reti o che, comunque, prima della conclusione della serie stessa, avrà realizzato un numero di reti tale da non consentire all'altra di raggiungerla coi tiri residui; persistendo il risultato di parità al termine della prima serie
f - farà continuare ad oltranza con la serie d'un tiro, sempre secondo lo stesso ordine, sino a che, a parità di esecuzioni, una squadra non avrà segnato una rete in più dell'altra.
Se un portiere s'infortuna durante l'esecuzione dei tiri di rigore, e non più in grado di continuare, potrà essere sostituito da un calciatore di riserva, sempre che la squadra non abbia già usufruito del numero massimo di sostituzioni consentite dalla competizione. Tutti i calciatori incaricati possono in qualsiasi momento sostituire il portiere durante l'esecuzione dei tiri di rigore.

CAMPO DI GIOCO

ARTICOLO 4

L'impianto deve disporre di spogliatoi e docce in condizioni igienicamente idonee, con ambienti separati per squadre e ufficiali di gara; in mancanza di struttura specifica, devono essere messi a disposizione locali decorosi e convenientemente attrezzati, siti all'interno del recinto o nelle sue immediate vicinanze. Se all'interno dell'impianto esistono più terreni di giuoco, la società deve specificare quale sarà utilizzato; diversamente saranno considerati tutti indistintamente disponibili.

ARTICOLO 5

Le misure perimetrali del terreno di gioco doranno essere comprese fra un'altezza min di mt. 25,00 e max di mt.45,00 e una lunghezza min di mt.50,00 e max do mt.75, **senza nessuna tolleranza**

Le dimensioni delle porte (misure di lunghezza minimo mt. 6,00 max mt.7,32 e mt, altezza minimo mt.2,00 max mt.2,44) dovranno essere fissate al suolo oltre che munite di reti, appese ai paletti di sostegno e la tracciatura (di larghezza compresa tra 10 e 12 cm). L'area di rigore dovrà avere una lunghezza minima di 11 mt. La misura minima della larghezza dell'area di rigore sarà proporzionale alla larghezza del terreno, per cui le misure previste sono le seguenti: mt. 22,00(x un terreno avente larghezza di mt. 25/27), mt 24,00(x un terreno avente larghezza di mt. 27/30), mt. 26(x un terreno avente larghezza di mt. 30/35), mt.30(x un terreno avente larghezza di mt. 35/40).La distanza del punto del calcio di rigore dalla linea di porta dell'area di competenza deve essere minimo di 9 metri(con una porta di mt. 6x2) e massimo di mt.11 (con una porta di 7,32x 2,44). Con centro dal punto del calcio di rigore deve essere tracciato, all'esterno dell'area di rigore, un arco di circonferenza di mt.6 di raggio.

La tracciatura dovrà essere visibile ed eseguita con materiale non nocivo. .

Tra le linee perimetrali e l'esterno deve esserci una fascia di terra, complanare al terreno di giuoco e priva d'asperità od ostacoli, di larghezza non inferiore a mt. 1,5, circondata verso l'esterno da recinzione anche non fissa, o altro mezzo idoneo ad impedire l'accesso ad estranei. Devono essere installate due panchine che saranno occupate, durante la gara, dalle persone ammesse nel recinto. Le società prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro idonei strumenti di misura per l'eventuale controllo della regolarità del terreno di giuoco.

ARTICOLO 6 TESSERAMENTO

In assenza di norme e/o convenzioni stipulate, il doppio tesseramento fra i due Enti di Promozione Sportiva Csi ed Uisp deve intendersi sempre possibile.

Non ha titolo a prendere parte alla gara come calciatore chi:

a - non è regolarmente tesserato per la società C.S.I. con la quale prende parte all'incontro;

b - qualora la sua società C.S.I. d'appartenenza partecipi allo stesso campionato con più squadre, disputi incontri con più d'una formazione;

c - indipendentemente dalla sua partecipazione ad attività ufficiale, è tesserato come Atleta con più società C.S.I., anche di diverso Comitato d'appartenenza, per il calcio a 7

d - la partecipazione di un tesserato FIGC, vincolato come calciatore o calciatore-allenatore per la F.I.G.C. a 11 ed a 5 giocatori, è regolamentato dall'art 7

e - indipendentemente dalla posizione di tesseramento, debba terminare di scontare provvedimento di squalifica irrogato dal C.S.I. o, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti convenzioni, dalla FIGC squalifiche superiori a 3 mesi, dalla UISP di Mantova e Brescia squalifiche superiori ad 1 mese

Non ha titolo a prendere parte alla gara come dirigente chi non ne ha come Atleta in base alle lettere a) ed e) del presente articolo. Chi non ha titolo a prendere parte alla gara come atleta in base alle precedenti lettere c) e d) potrà essere tesserato esclusivamente come dirigente.

Si rammenta che il termine ultimo utile di tesseramento per partecipare al Campionato provinciale è il 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 7

Col termine "prendere parte a gara" nel calcio a 7 giocatori si intende la semplice iscrizione in distinta.

Si premette che gli atleti rientranti per età nelle Categorie C.S.I. "fino alla categoria Juniores" non sono sottoposti ai vincoli, alle limitazioni e agli obblighi riportati nei successivi articoli.

In deroga alle norme Nazionali, gli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11 o calcio a 5, possono giocare col CSI nella disciplina di calcio a 7, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC:

- a) **Non abbiano preso parte**, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali":
 - di calcio a 11 FIGC di Seconda, Terza Categoria;
 - di calcio a 5 FIGC qualsiasi serie o categoria con esclusione della serie A e B

La partecipazione all'attività del CSI è consentita ai calciatori sciolti dal vincolo federale attenendosi ai limiti di categoria sopra riportati.

- 1) Rispettando i termini temporali e di categoria dell'articolo 1 ogni squadra C.S.I. può tesserare e utilizzare **un massimo di quattro (4) giocatori tesserati F.I.G.C.** che abbiano preso parte al gioco, a far data **dal 01 luglio di ogni anno sportivo.** I quattro (4) atleti F.I.G.C. sono nominali e per nessun motivo possono essere sostituiti/cambiati con altri giocatori anche se in possesso di svincolo Federale; **dal giorno del loro tesseramento al CSI non possono più partecipare come giocatori all'attività federale.** Per poter prendere parte alle fasi finali del campionato, il vincolato Figc dovrà aver partecipato ad almeno **cinque gare della fase di qualificazione** del campionato CSI di competenza.

Si rammenta l'obbligo, per i giocatori tesserati in federazione, della relativa annotazione in distinta.

LA PARTITA

ARTICOLO 8

Se quindici minuti prima dell'inizio della gara l'arbitro non fosse ancora arrivato, le società dovranno contattare **urgentemente** "S.O.S. arbitro" e **concordare eventuale tempo d'attesa o la decisione del responsabile CSI di rinvio della gara**. Per tutta la durata dell'incontro è obbligatoria la presenza di due assistenti arbitrali. Per assolvere tale mansione, considerata ai fini disciplinari partecipazione alla gara come atleta, ciascuna società deve mettere a disposizione un proprio tesserato, che indossi possibilmente una tuta. La designazione di assistenti ufficiali potrà essere disposta per motivi d'opportunità o motivata richiesta di una od entrambe le società, con addebito alla richiedente delle spese.

ARTICOLO 9

La gara si disputerà in due tempi di trenta minuti l'uno, con un intervallo di dieci minuti; essa non potrà essere iniziata o proseguita in mancanza del numero minimo di giocatori per squadra (quattro). E' previsto un termine d'attesa di quindici minuti, che decorre dall'ora stabilita per l'inizio dell'incontro, entro il quale la squadra ritardataria dovrà presentarsi con assistente arbitrale di parte, almeno quattro calciatori in tenuta di giuoco, documenti e distinte già compilate.

Alle Società non si applicherà l'ammenda prevista per la richiesta del tempo d'attesa se la richiesta è dovuta alla mancata presenza del giocatore con funzione di portiere o nel caso la richiesta sia stata avanzata dalla squadra ospite per il ritardo dei giocatori che non garantiscono l'inizio della gara con 7 atleti in campo Scaduto il termine, la gara non sarà disputata. Ogni squadra ha diritto d'usufruire d'un time-out della durata di due minuti per ciascun tempo regolamentare dell'incontro, richiesto dall'allenatore o, in sua assenza, dal capitano, che deve essere concesso a gioco fermo, quando la sua ripresa spetti alla società richiedente. Tali sospensioni non sono cumulabili nel caso di mancata richiesta nella prima frazione di gara e non possono essere concesse durante il recupero o nel corso dei supplementari.

ARTICOLO 10

La C.S.P.C. redigerà calendari e programmi cercando di soddisfare, nel limite del possibile, le richieste scritte relative alle gare in cui la Società risulti prima nominata, formulate, nei termini di tempo e modalità previsti, sul modulo di iscrizione ed in successive comunicazioni. Per turno di campionato si giocherà il sabato ed il festivo infrasettimanale con orario d'inizio pomeridiano o serale (non prima delle ore 14,00 e non oltre le 21,00, salvo accordi fra società), il feriale infrasettimanale con orario d'inizio notturno (non prima delle ore 21,00 e non oltre le 21,30, salvo accordi fra società), la domenica il mattino. Ogni società deve riportare, sul modulo d'iscrizione, la giornata di gara in cui desidera disputare gli incontri in cui risulta prima nominata; a tale richiesta si atterrà la Commissione Calcio nel redigere i programmi, fatto salvo diversi accordi fra i sodalizi interessati. La società ha la facoltà di richiedere sul modulo d'iscrizione la temporanea variazione della propria giornata di gara per un periodo della stagione sportiva (ad es. dichiara il venerdì sera, ad eccezione del periodo invernale, in cui richiede di giocare il sabato pomeriggio) oppure di effettuare una successiva comunicazione per variare la giornata di gara una sola volta nel corso della stagione, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione predetta.

Giornata di gara, orario d'inizio di gara e campo di giuoco indicati sul modulo d'iscrizione saranno pubblicati sul C.U. prima dell'inizio del campionato.

La società che intenda giocare la gara interna ad un orario di inizio leggermente diverso o su di un campo differente da quelli dichiarato dovrà comunicarlo per iscritto alla Commissione Calcio, senza necessità d'avallo dell'avversaria, almeno 15 giorni prima della data dell'incontro. In caso di notevole variazione dell'orario d'inizio, la società deve comunicarlo per iscritto, nei termini di tempo previsti, anche all'avversaria, facendo pervenire alla Commissione prova di aver adempiuto a tale obbligo. In caso d'imprevedibile necessità la Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà accogliere variazioni d'orari e campi presentate dopo il quindicesimo, ma non oltre il sesto giorno precedente la gara, con addebito alla richiedente d'una tassa. Solo in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse saranno previste eccezioni nei termini di tempo per le presentazioni delle richieste dei soli spostamenti di campi di giuoco, per le quali necessiterà comunque del benessere della Commissione Calcio.

Se la gara nel girone d'andata è stata disputata sul campo della seconda nominata, nel ritorno sarà programmata su quello della Società che non ha esercitato tale diritto in precedenza, salvo che entrambe non richiedano diversamente per iscritto o per quanto previsto nel successivo articolo.

Nel caso di contemporaneità d'impegno con attività regionale o nazionale del Csi, la Commissione disporrà d'autorità il rinvio dell'attività provinciale.

In occasione dell'ultima giornata delle fasi strutturate in gironi, gli incontri aventi il medesimo interesse di classifica saranno programmati possibilmente in concomitanza.

La Commissione stabilirà d'ufficio la data, l'orario ed il campo di giuoco neutro in cui sarà programmata la finale per il primo e secondo posto.

ARTICOLO 11

Salvo che l'incontro non rivesta interesse di classifica, nelle fasi a gironi non saranno accettate richieste di spostamento di partite in date successive alla conclusione della fase. La società che intenda variare la data d'una gara dovrà accordarsi e sottoscrivere con l'avversaria una richiesta, da presentare alla C.S.P.C. almeno quindici giorni prima della data in cui la gara era stata calendariata, riportando i nuovi estremi: campo di giuoco, orario d'inizio e nuova data, fissata almeno sei giorni dopo la presentazione della richiesta e non oltre quattro settimane da quella originaria. A suo insindacabile giudizio la Commissione potrà accogliere richieste presentate dopo il quindicesimo, ma non oltre il sesto giorno precedente la data di originaria programmazione, con addebito alla richiedente d'una tassa, prevista anche nel caso riguardasse uno solo degli estremi dell'incontro.

La C.S.P.C. potrà accettare una richiesta scritta di società non in grado di conoscere l'avversaria da affrontare con due settimane d'anticipo sulla data di calendario, o per motivate cause di forza maggiore sopravvenute oltre il termine di scadenza previsto (decesso d'un tesserato della società il giorno della gara o nei quattro precedenti; funerale d'un tesserato, celebrato il giorno della gara). La società richiedente dovrà inviare via mail o fax informativa all'avversaria, specificando motivo della richiesta e nominativo della persona deceduta, trasmettendo al Csi prova dell'avvenuto inoltro alla controparte. Verificato che non sussistano motivi pregiudizievoli all'attività la Commissione darà il suo assenso.

ARTICOLO 12

Le gare non iniziate, non concluse od annullate verranno recuperate secondo le modalità previste da accordo scritto che le società dovranno far pervenire al CSI entro il quinto giorno successivo alla data in cui era stato programmato l'incontro o di comunicazione ufficiale d'annullamento. Qualora non sussistano motivi pregiudizievoli all'attività, la C.S.P.C. darà il suo assenso. Scaduto tale termine, la decisione verrà assunta d'autorità dalla Commissione, che potrà programmare la gara in giornata infrasettimanale festiva in orario pomeridiano od infrasettimanale feriale in orario serale.

Nel caso di gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore, una volta accertata la mancanza di responsabilità ascrivibile ad una od entrambe le squadre, se ne disporrà la ripetizione completa, dall'inizio del primo tempo e dal risultato di 0-0.

In caso di campi per i quali sia preventivabile l'impraticabilità, la Commissione ha facoltà d'apportare deroghe sulla programmazione dell'attività. Qualora la gara riguardi la fase d'andata, potrà essere disposta l'inversione del campo di giuoco (nel ritorno essa verrà disputata su quello della Società che non ha esercitato tale diritto in precedenza, salvo quanto previsto in seguito).

Qualora la gara riguardi il ritorno, la Commissione ha facoltà di imporre d'autorità la programmazione ancora sul campo di giuoco della squadra che ha usufruito di tale diritto all'andata o, in alternativa, può imporre alla squadra il cui campo sia impraticabile di metterne a disposizione un altro, oppure, imputando a quest'ultima le spese del suo utilizzo, calendariare l'incontro su di un impianto di giuoco messo a disposizione da terza società.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' - IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIUOCO

ARTICOLO 13

La decisione in merito alla sospensione d'ufficio dell'attività nel caso d'eventi eccezionali o generalizzate condizioni atmosferiche avverse che rendessero inagibili i terreni di giuoco è di competenza della Commissione Calcio che inserirà una comunicazione sulla home del sito del Csi possibilmente almeno quattro ore prima l'orario di inizio delle gare alle quali si riferisce. Se possibile, sarà fornita una informativa non ufficiale tramite pubblicazione su "Gazzetta di Mantova" e "la Voce di Mantova", invio e-mail ed Sms ai recapiti ufficiali di reperibilità dichiarati dalle società. Qualora la Commissione decida di non sospendere l'attività, il giudizio sulla praticabilità del terreno di giuoco per la singola gara spetterà esclusivamente all'arbitro designato a

dirigerla, che effettuerà la verifica in presenza dei capitani. In caso di neve, le società non sono obbligate a rendere agibili i terreni di giuoco o a disporre di polvere nera o rossa per la tracciatura delle linee. Se il terreno previsto da calendario fosse impraticabile, la gara potrà essere disputata su di un altro terreno di giuoco, praticabile e sito nelle vicinanze.

ARTICOLO 14 PALLONE - BANDIERINA - COLORE DELLE MAGLIE

La società prima nominata deve mettere a disposizione almeno due palloni idonei al giuoco (la seconda nominata almeno uno) e due bandierine da assistente arbitrale. Le società devono presentarsi con maglie dei colori dichiarati. Se, a giudizio dell'arbitro, i colori delle maglie fossero confondibili, l'obbligo di sostituire la propria muta incombe alla società che ha variato i colori senza darne avviso e, se le società si sono presentate coi colori dichiarati, alla prima nominata.

Nell'effettuare esercizi di riscaldamento durante la partita le riserve dovranno indossare indumenti di colori non confondibili con quelli degli atleti delle due squadre sul terreno di giuoco.

ARTICOLO 15 SOSTITUZIONI

Non si possono sostituire giuocatori espulsi definitivamente e, sino alla scadenza del tempo di penalizzazione, neppure quelli espulsi temporaneamente. Durante ciascuna gara ogni squadra può effettuare le proprie sostituzioni scegliendo, indipendentemente dal ruolo, tra i giocatori che ha iscritto in distinta, in un **numero massimo di 16 solo per la fase provinciale**, col sistema a basket, per cui l'atleta già sostituito potrà sostituire a sua volta un compagno, secondo le modalità riportate. In deroga all'art.15 delle disposizioni regolamentari per le discipline sportive-calcio a 07, nel corso di ogni frazione regolamentare della gara ciascuna squadra non potrà effettuare più di **quattro sostituzioni, di cui non più di due nel periodo di recupero**. La sostituzione deve avvenire a giuoco fermo, all'altezza della linea mediana del terreno di giuoco, e si intende effettuata con l'uscita e solo dopo, previo assenso dell'arbitro, il successivo subentro del sostituto. Durante l'intervallo fra i due tempi è possibile **effettuare un numero illimitato di sostituzioni**. Nel corso di ciascuno degli eventuali tempi supplementari ogni squadra **non potrà eseguire più di due sostituzioni, potendone effettuare un numero illimitato nell'intervallo**. Agli effetti disciplinari s'intende che tutti i giocatori iscritti in distinta abbiano preso parte al giuoco

ARTICOLO 16 DISTINTE DI FORMAZIONE - IDENTIFICAZIONE DEI TESSERATI

Almeno quindici minuti prima l'orario d'inizio della gara, ciascuna squadra dovrà presentare all'arbitro la distinta di formazione (di giuoco) compilata online in duplice copia e redatta come indicato nel regolamento generale dell'attività sportiva. A tale scopo si ricorda che per avere accesso a questo servizio è necessaria l'autenticazione sul sito del CSI Mantova con il codice della Società e la password di tesseramento. La distinta online deve essere redatta ex-novo per ogni gara e non deve essere fotocopiata da documenti precedenti. Fa fede la data di compilazione stampata sulla distinta stessa e che deve essere successiva all'ultima gara ufficiale disputata.

La distinta è divisa in quattro settori:

- **INTESTAZIONE:** sono riportati tutti i dati identificativi della gara;
- **ELENCO ATLETI:** potranno essere inseriti solamente gli atleti (tipo tessera AT) della Società sportiva rientranti nella disciplina e categoria selezionata in precedenza.
- **ELENCO DIRIGENTI**
- **ADDETTO AL DEFIBRILLATORE:** le distinte di giuoco della squadra ospitante (o prima nominata) devono evidenziare in calce l'autocertificazione dell'addetto al defibrillatore, sempre presente sul campo. L'addetto al DAE può essere anche un non tesserato CSI. Utilizzando la distinta online sarà comunque possibile aggiungere o sostituire atleti o dirigenti rispetto a quelli già presenti in distinta. In questo caso il tesserato dovrà esibire oltre al documento d'identità anche la tessera CSI o la lista certificata che ne dichiara l'effettivo tesseramento.

Oltre alla distinta di giuoco online che attesta il tesseramento degli atleti, devono essere presentati i documenti di riconoscimento dei partecipanti alla gara. La tessera CSI con foto videoimpressa dell'annata in corso vale anche come documento di riconoscimento. L'arbitro non consentirà l'accesso al recinto di giuoco né a chi sia sprovvisto di documento di riconoscimento, pur munito di documentazione di tesseramento

(fatto salvo la tessera CSI con foto videoimpressa in vigore), né a chi, riconosciuto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, non esibisca documentazione di tesseramento.

Le distinte di formazione, firmate dal dirigente responsabile, riporteranno i nominativi dei giocatori (con l'indicazione di capitano, vice-capitano, vincolati federali, delle riserve ed il numero di maglia di tutti) e dei tesserati ammessi nel recinto di giuoco, specificandone la mansione. La società è responsabile della regolarità del tesseramento delle persone riportate in distinta, indipendentemente dall'apposizione della firma del dirigente responsabile. Saranno ammessi in campo solo i tesserati iscritti in distinta, pur se assenti all'appello. Solo l'atleta ritardatario titolare che vada ad integrare la squadra che abbia iniziato la gara in numero inferiore a quello previsto, pur non iscritto in distinta, ha titolo per essere ammesso a prendere parte al giuoco, previa identificazione e con regolare tessera CSI. **Se una società è impossibilitata a presentare la distinta online è ammesso compilare la distinta tradizionale correlata di tesserini. L'arbitro farà segnalazione sul referto e la società sarà sanzionata con un'ammonizione. Al raggiungimento della 4^a ammonizione la società sarà sanzionata con un'ammenda di 50 euro**

ARTICOLO 17

L'arbitro controllerà la documentazione di tesseramento ed effettuerà l'identificazione attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, tessera di riconoscimento militare, tessera di riconoscimento di una pubblica amministrazione, libretto o tessera universitaria, permesso di soggiorno, foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio, tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. Inoltre anche a mezzo di tessera Card Csi con foto videoimpressa, la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. Non sono validi abbonamenti ferroviari e tranviari, documenti d'associazioni private, tessere associative o similari.

ARTICOLO 18

I calciatori indosseranno maglie recanti sul dorso un numero che li contraddistingua. Sono ammessi massimo due giocatori sprovvisti di numero sulla maglia, essi saranno riportati in distinta col numero "0" e "00". È tollerato l'uso di pantaloncini scaldamuscoli di colore diverso dai calzoncini. I calzettoni dovranno essere mantenuti alzati e la maglia infilata all'interno dei calzoncini. **I calciatori non possono indossare alcun oggetto che possa arrecare pericolo a loro stessi ed agli altri.**

ARTICOLO 19

La società prima nominata deve mettere a disposizione almeno tre differenti persone che svolgeranno funzioni di:

a - Assistente Arbitrale di parte, tale ruolo, nel proseguo della gara, può essere svolto da un giocatore sostituito che ha partecipato al gioco e l'assistente arbitrale può partecipare al gioco come giocatore. Non può sostituire l'assistente all'arbitro di parte chi è stato espulso o è in regime di squalifica o inibizione

b - DIRIGENTE RESPONSABILE, che dovrà essere maggiorenne ed al quale spetta rappresentare la società nei confronti di ufficiali di gara e società avversaria. Egli è responsabile del comportamento dei propri tesserati ed è titolato a sottoscrivere l'eventuale riserva scritta o preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro. Mancando l'indicazione in distinta, la mansione s'intende assegnata al capitano della squadra, sempre che sia maggiorenne.

c - DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO, che non deve ricoprire contemporaneamente altri incarichi dirigenziali né prendere parte al giuoco come calciatore. La sua assenza comporta un provvedimento disciplinare ma non preclude il regolare svolgimento della gara.

d - La società ospitante segnerà in distinta la persona abilitata all'uso del defibrillatore, non è necessario che sia tesserato CSI ma deve essere presente e riconosciuto dall'arbitro.

Inoltre, sempre se tesserati, potranno essere inseriti in distinta il medico sociale, che esibirà documento attestante l'attività professionale esercitata, due persone con compiti dirigenziali ed altri tesserati che assolvano all'incarico di servizio sostitutivo di forza pubblica. La società seconda nominata deve mettere a disposizione come minimo il dirigente responsabile e l'assistente arbitrale di parte. Al recinto di giuoco hanno libero accesso addetti all'impianto, personale paramedico e rappresentanti della forza pubblica, presenti per servizio.

ARTICOLO 20

La responsabilità di mantenere l'ordine pubblico incombe principalmente alla società prima nominata ed in subordine anche alla seconda. Il dirigente addetto all'arbitro, dotato di bracciale rosso, attenderà ufficiali di gara e tesserati della società ospitata all'ingresso dell'impianto, impedendo l'accesso ad estranei, per accompagnarli negli spogliatoi. Possibilmente farà parcheggiare il mezzo di trasporto utilizzato dagli ufficiali di gara in luogo idoneo a prevenire atti vandalici. Egli ha l'incarico di vigilare sulla tutela dell'integrità fisica di ufficiali di gara e tesserati d'entrambe le squadre e di richiedere l'eventuale intervento di forza pubblica e mezzi di soccorso. Dovrà mettersi a disposizione degli ufficiali di gara dal loro arrivo; durante l'incontro sosterrà nei pressi dell'ingresso del recinto di giuoco, affiancandoli dall'uscita dal terreno agli spogliatoi ed offrendo loro bevanda adeguata nell'intervallo ed a fine gara. Resterà a loro disposizione sino a quando non avranno abbandonato il campo, salvo non necessiti una più prolungata assistenza.

ARTICOLO 21 Esecuzioni delle sanzioni

Il cumulo di quattro ammonizioni inflitte in gare differenti comporta la squalifica d'una giornata di gara, da scontare alla 1^a gara successiva. Le squalifiche ed i loro residui non estinti al termine dell'annata sportiva dovranno essere scontate ai sensi delle normative in vigore, l'anno sportivo successivo, divenendo esecutive dalla data di tesseramento dell'interessato. La squalifica a giornate si intende scontata nella gara in cui sia stato conseguito risultato valido agli effetti della classifica, ma non nel caso in cui la partita non venga disputata per rinuncia della società di appartenenza dello squalificato.

All'inizio della fase finale il conteggio delle ammonizioni sarà azzerato

L'ESPULSIONE TEMPORANEA

ARTICOLO 22

L'espulsione temporanea viene comminata solo nel caso di condotta gravemente sleale, ossia l'intervento che impedisca alla squadra avversaria la realizzazione di una rete o, comunque, la privi dell'evidente possibilità di realizzarla, ad es. il fallo di mano volontario ad intercettare la traiettoria del pallone su tiro diretto in porta o ad interrompere l'azione di un avversario lanciato a rete o qualsiasi altro mezzo illecito (trattenuta, sgambetto) atto a trattenere o fermare l'avversario lanciato verso la rete, senza alcun ostacolo fra sé e la porta. Se la condotta gravemente sleale si concretizza in modo violento l'arbitro decreterà l'espulsione definitiva. L'espulsione temporanea comporta l'inibizione dell'atleta a partecipare al giuoco per un periodo di penalizzazione di **cinque** minuti primi effettivi. Al termine d'ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente estinte, saranno ritenute scontate. Nel corso del periodo di penalizzazione il giocatore non può essere sostituito. Solo se una squadra si trovasse, per effetto dell'espulsione temporanea di uno o più dei suoi atleti, ad avere un numero di giocatori inferiore al minimo, l'arbitro riammetterà al giuoco, nel numero necessario per poter proseguire l'incontro, lo/gli atleti sanzionati col cartellino azzurro, reintegrandoli in ordine cronologico d'espulsione e riportandolo a referto. Nel periodo di penalizzazione l'espulso potrà rimanere nel recinto di giuoco, sedendo sulla panchina riservata alla propria società. Solo alla scadenza del periodo di penalizzazione, a giuoco fermo e con l'assenso dell'arbitro, la squadra potrà essere reintegrata, facendo rientrare l'atleta espulso o sostituendolo. Il giocatore al quale, nel corso della stessa gara, siano state comminate due ammonizioni, o due espulsioni temporanee oppure, indipendentemente dall'ordine col quale sono stati decretate, una ammonizione ed una espulsione temporanea, all'esibizione del secondo cartellino subirà l'espulsione definitiva per somma d'ammonizioni. Il provvedimento d'espulsione temporanea non viene, in nessun caso, adottato per i giocatori di riserva e i dirigenti.

Art. 23 Espulsione per linguaggio blasfemo/bestemmia:

In caso di linguaggio blasfemo/bestemmia da parte di un giocatore si adotteranno i seguenti provvedimenti:

- L'atleta verrà **espulso definitivamente** dal terreno di gioco mediante cartellino rosso.
- La squadra giocherà in inferiorità numerica per **5 minuti effettivi** di gioco.
- Scaduto il tempo **il giocatore espulso potrà essere sostituito**.
- Nel caso in cui la squadra non abbia più atleti a disposizione in panchina o ha già effettuato le 4 sostituzioni consentite, l'inferiorità numerica si protrarrà per tutta la frazione di tempo.
- Nel caso in cui una squadra subisca un'espulsione per bestemmia che implichi l'impossibilità a proseguire la gara per numero insufficiente di atleti in campo (4 nel calcio a 7) **sarà possibile sostituire immediatamente il giocatore espulso senza attendere i 5 minuti**. Nel caso in cui non ci siano più atleti a disposizione in panchina la partita verrà interrotta.

Art.24 PASSAGGIO ALLE FASI REGIONALI/NAZIONALI

Passa alla fase Regionale nelle discipline e nelle categorie ove previsto dalle norme sui campionati nazionali, la vincente del classifica tecnica . Nel caso fosse la squadra vincente rinunci a partecipare alla fase finale , avrà diritto alla partecipazione la vincente della classifica fair play.

Le squadre che non vorranno partecipare alla fase Regionale/Nazionale, dovranno comunicarlo per iscritto, entro la disputa della prima gara di semifinale, al seguente indirizzo e-mail: segreteria@csimantova.it e per conoscenza alla propria commissione.

Nel caso non si segnali, per iscritto, l'intenzione a non partecipare alla fase Regionale dei campionati Nazionali entro tale termine, la squadra dovrà obbligatoriamente partecipare, in caso di rinuncia alla società verrà comminata un'ammenda di euro cento/00 (100/00).

Art. 25 Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni

Si riporta integralmente quanto disposto dalla normativa nazionale "Sport in Regola"

Attività a squadre

1. A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:
 - un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
 - il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.
2. Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso. La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.
3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della società sportiva inadempiente commineranno:
 - La perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
 - Un'ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

L'Arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l'utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto.

4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentrazione" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.
5. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione

del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva.

Art.26 ESPONSABILITA' PER INCIDENTI – ORDINE PUBBLICO – DANNEGGIAMENTI ALLE ATTREZZATURE

La responsabilità di mantenere l'ordine pubblico incombe principalmente alla società prima nominata; ove le circostanze lo richiedano devono concorrervi la società seconda nominata e i giocatori di entrambe le squadre.

Il CSI non è responsabile dei danni causati da tesserati agli spogliatoi e alle attrezzature sportive. I danneggiamenti da parte di tesserati trovano riscontro da parte della Giustizia sportiva, laddove siano stati constatati ufficialmente dagli Ufficiali di gara e riferiti nel referto apposito. Eventuali rivendicazioni di Società o gestori di campo, per danni a strutture causate da tesserati, non coinvolgono mai il CSI, ma riguardano i rapporti societari.

Eventuali danni causati da tesserati in gare su campo neutro daranno luogo ad addebiti a titolo di rimborso di spese sostenute dal CSI. I Dirigenti dovranno usare tutti gli accorgimenti, compresa la presenza negli spogliatoi, per evitare danni. Le sanzioni relative a danni procurati sono aggravabili da non curanza e mancata presenza. Il danneggiamento alle attrezzature, laddove riscontrato da ufficiali di gara, comporta sempre ammenda aggravata alla Società responsabile e squalifica a tesserati. Il C.S.I. di Mantova ed i suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per incidenti, danni (anche cagionati a spogliatoi ed attrezzature sportive) od infortuni che dovessero accadere ad atleti, terzi o cose, prima, durante o dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera C.S.I.

LEGENDA

- C.S.I. Centro Sportivo Italiano
- C.S.P.C Commissione Sportiva Provinciale Calcio
- C.U. Comunicato Ufficiale
- E.P.S. Ente di Promozione Sportiva
- F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio
- U.I.S.P. Unione Italiana Sport Popolari